

APPOSITE MARCHE PARI

A € .....  
SULL'ORIGINALE/ISTANZA

Data

15/12/2011  
Corte d'Appello di Ancona

Ancona

Pescara

RG 1393-1/m

Composta come da p. v. del 3 febbraio 2011

sciogliendo la riserva,

osserva che l'istanza di sospensione avanzata dall'appellante non può trovare accoglimento;

premessi che non risulta contestata, con il prodotto gravame, la qualificazione data in sentenza al rapporto intercorso tra le parti, profilo questo coltivato nella sola istanza tesa alla sospensione, osserva che non si apprezza, nel contesto di sommaria deliberazione dei motivi d'appello, il *fumus* dell'impugnativa;

che, in riferimento al, prioritario, motivo incentrato sulla, dedotta erronea esclusione dell'eccepito fatto estintivo, riceve smentita dalla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sez. unite, in data 2 dicembre 2010;

senza che possa avvalersi l'appellante del disposto di cui all'art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010, decreto convertito con legge 10 del 2011: pur volendosi superare la palese inammissibilità della tardiva deduzione difensiva, va rilevato che per un verso, detto disposto si riferisce ai "diritti nascenti dall'annotazione", decorrendo dalla medesima annotazione il termine prescrizione, diritti che deve ritenersi pertanto azionabili immediatamente, pena macroscopico sovvertimento del sistema, anche qualora, ed il dato fattuale depone in tal senso, non si abbia conoscenza dell'annotazione, operazione contabile meramente interna all'istituto di credito; diritti, e tanto assurge ad argomento dirimente, estranei alla fattispecie qui esaminata, che non attiene a posizione derivante dalla annotazione, bensì dal pagamento, quale inteso dalla richiamata sentenza,



h

che ha proprio escluso che da detta operazione contabile nasca l'indebito; talché altra connotazione letterale avrebbe dovuto assumere la disposizione qualora avesse voluto ricondursi la decorrenza del termine prescrizione afferente l'indebito alla sola annotazione, limitandosi invece il legislatore delle "mille proroghe" a statuire sulla decorrenza, ancorandola alla medesima annotazione, che, in difetto di altra, e ben più incisiva novella, non abilita, di per sé sola, alla ripetizione dell'indebito;

il disposto invocato, per altro verso, ha indubbia portata innovativa, al di là della, dichiarata, natura meramente interpretativa, talché, anche a voler disattendere quanto appena detto, non potrebbe trovare applicazione in relazione alla presente controversia, trattandosi sì di norma sostanziale, ma che non può di certo introdurre, retroattivamente, effetto estintivo del diritto azionato dalla società appellata;

né ricorre, sotto altro versante, pregiudizio imputabile alle condizioni finanziarie della società appellata, nessun serio elemento deponendo in tal senso, laddove è congeniale alla peculiare fase liquidatoria che il creditore si sia attivato per ottenere titolo in corso di causa;

va, in conseguenza, revocato il decreto reso in data 23 dicembre 2010;

P. Q. M.

Respinge l'istanza prodotta dall'appellante, revocando l'interinale disposta sospensione.

Ancona, 3 marzo 2011.

Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI ANCONA  
Via. ...  
3 MAR 2011

**CORTE APPELLO ANCONA**  
**SEZIONE CIVILE**

OGGI 15 MAR 2011

E' copia conforme all'originale  
IL CANCELLIERE